

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129 cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, nella persona del Direttore Generale dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

E

L'Arcidiocesi di Palermo nella persona dell'Ordinario Diocesano cod. fisc. 80020330827 (in seguito denominata Arcidiocesi)

Premesso che: in attuazione del Piano Sanitario Regionale 2000/2002 al punto 3.4.1 è stato siglato in data 30/03/2001, per il culto cattolico, il Protocollo d'intesa tra la Conferenza Episcopale Siciliana ed il Presidente della Regione Siciliana (attuato in data 2 ottobre 2001 con D.P.235/Gr. V/S.G), e che le Aziende Sanitarie e quelle Ospedaliere hanno il compito di assicurare, presso le proprie strutture di ricovero l'Assistenza Religiosa;

si determina e si stipula quanto segue:

Il Servizio di Assistenza religiosa presso L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo viene affidato ai Sacerdoti: Rev.do Sac. Ignazio Aglieri nato a Palermo (PA) il 12/08/1954; Rev.do Salvatore Pistorio nato a Catania (CT) il 30/07/1953;

ART. 1

Il servizio di Assistenza Religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero sanitarie e sociosanitarie del S.S.R. l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie del culto cattolico, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini. Il Personale di Assistenza Religiosa, in piena autonomia operativa, ed in costante collegamento con gli altri Servizi Sanitari, stabilisce l'adempimento delle pratiche di culto: orario delle SS. Messe, affissione delle relative funzioni liturgiche nella cappella e nelle Unità Operative.

ART. 2

Il Servizio di Assistenza Religiosa riguarda l'assistenza degli infermi di confessione cattolica ed in particolare l'assistenza religiosa e morale degli infermi, la celebrazione delle funzioni del culto cattolico nonché l'assistenza religiosa al personale dell'A.O.U.P.

ART. 3

L'Assistente Religioso, nei rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi e all'esercizio del culto nei confronti dei pazienti, dei familiari e del personale.

A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero.

Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere garantita la terapia impartita dal personale medico curante.

ART. 4

Per le esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con l'Azienda Ospedaliera, l'Assistente religioso opera di intesa con il Direttore Sanitario uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative. D'intesa con il Direttore Sanitario, il personale di Assistenza Religiosa comunica alle singole Unità Operative orari e recapiti telefonici di reperibilità. A tal fine l'Azienda Sanitaria od Ospedaliera, fornirà al personale addetto un apparecchio di telefonia mobile.

ART. 5

Agli Assistenti religiosi è demandato il compito di coordinare le attività eventualmente svolte all'interno della struttura ospedaliera da parte di persone, Enti, e Opere che hanno finalità di assistenza religiosa. A tal fine, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P., prima di concedere permessi ad Enti che vogliano compiere opere di assistenza religiosa, sentiranno il parere degli assistenti religiosi.

ART. 6

L'Assistente Religioso dovrà assolvere i propri compiti con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli un clima di leale responsabilità e collaborazione in armonia con i compiti istituzionali dell'A.O.U.P.

Per qualsiasi osservazione riguardante l'Assistente Religioso l'A.O.U.P. si rivolgerà all'Ordinario Diocesano di Palermo.

ART. 7

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità. In caso che il rapporto sia di natura convenzionale dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo. L'Assistente Religioso, in considerazione del trattamento economico previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità è sottoposto, per ciò che concerne il vitto, alle regole aziendali in materia di mensa.

ART. 8

L'Assistente religioso ha diritto al riposo settimanale, con la sostituzione del sacerdote supplente. In ogni caso è prevista la reperibilità dello stesso senza alcun compenso aggiuntivo. L'Assistente Religioso avrà diritto ad un periodo di ferie in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale dell'A.O.U.P.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, il periodo di fruizione delle ferie sarà concordato di volta in volta tra gli assistenti religiosi, nonché con la Direzione Sanitaria dell'A. O.U.P.

ART. 9

L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, e laici. L'Assistente Religioso comunica alla Direzione Generale i nominativi dei sacerdoti, dei diaconi e dei laici che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente senza oneri a carico dell'A.O.U.P.. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa hanno accesso ai locali della struttura di ricovero con le stesse modalità del personale di Assistenza Religiosa.

Il Personale di Assistenza Religiosa deve, durante le ore di servizio, essere contraddistinto da "un cartellino di riconoscimento".

ART. 10

La natura del Servizio di Assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di Assistenza Religiosa è sempre a disposizione per i casi urgenti e svolge i suoi compiti in orari fissi comunicati all'A.O.U.P. e comunque non inferiori al monte ore previsto dalle norme vigenti.

ART. 11

Fuori dagli orari di cui al precedente articolo e in ogni altro caso di assenza dal servizio anche di notte, preventivamente comunicata all'A.O.U.P., l'Assistenza Religiosa è assicurata per i casi urgenti da persone designate dall'assistente Religioso, ove risulti l'unico in servizio, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio, in caso di presenza di due o più Assistenti Religiosi, è assicurata a turno dagli Assistenti medesimi. Nessun compenso è dovuto per tale caso di reperibilità.

ART. 12

All'Assistente Religioso, indipendentemente dai parametri e della dimensione strutturale dell'Azienda Sanitaria, dovrà essere garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori. L'A.O.U.P. dovrà inoltre mettere a disposizione dell'Assistente Religioso, previa corresponsione di un canone determinato giusta le indicazioni di cui al Capo 11 della L 09 dicembre 1998, n. 31, un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato. All'assistenza religiosa deve essere assicurata una sistemazione logistica consona allo svolgimento del servizio.

ART. 13

La presente convenzione si intende approvata a decorrere dalla data della stipula della stessa, e potrà essere rinnovata annualmente, salvo specifici interventi da parte del Direttore Generale con l'Ordinario Diocesano, da assumere almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza. Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, mediante preavviso da comunicarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione, nel caso vengano meno le condizioni e/o le esigenze che hanno determinato la stipula.

ART. 14


La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della convenzione tra l'A.O.U.P. e l'Ordinario Diocesano, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale del comparto Sanità, in considerazione della peculiarità del loro servizio, è demandata ad apposita commissione regionale avente sede presso l'Assessorato Regionale per la Sanità.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabile, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

PA 15.08.2015

Per l'Arcidiocesi di Palermo
L'Ordinario Diocesano
Mons. Carmelo Cuttitta



Carmelo Cuttitta

Per l'Università Ospedaliera Universitaria
Dott. Giacomo Giaccone
Direttore Generale
CONVENZIONI
Dott. Renato E. Conni

